



COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

Settore Finanza e Tributi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 10/04/2012

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Presupposti per l'applicazione dell'imposta e base imponibile

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, anche strumentali allo svolgimento di attività agricole, per la cui definizione si rinvia all'art. 2 del D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992.
2. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504/1992. Ad essa sono applicati i coefficienti ed i moltiplicatori previsti dalle disposizioni di legge.

Art. 3

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, richiamato dall'art.13, comma 3, del D.L. 201/2011 conv. dalla L.214/11, non si fa luogo ad accertamento, nei casi in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con la relazione tecnica del 10 gennaio 2011 avente ad oggetto "Individuazione di zone omogenee per valore di mercato delle aree fabbricabili nel Comune di Lignano Sabbiadoro".
2. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
3. I valori delle aree fabbricabili possono essere modificati periodicamente con deliberazione del Consiglio comunale. Allo scopo l'Amministrazione costituirà una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario ed urbanistico, i componenti della commissione tributi nonché tecnici ed esperti esterni.

Art. 4

Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge n. 457/78, nonché a norma della Legge Regionale 11 novembre 2009, n.19, articolo 4, comma 1 lettera c (ristrutturazione edilizia), lettera d (ristrutturazione urbanistica) e comma 2, lettera c (restauro e risanamento conservativo), la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, dalla data di inizio e fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
2. Nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31, comma 1, L. 457/78, nonché a norma della Legge Regionale 11 novembre 2009, n.19, articolo 4, comma 2, lettera a (manutenzione ordinaria), lettera b (manutenzione straordinaria) e lettera d (attività edilizia libera) la base imponibile continua ad essere il valore del fabbricato determinato sulla base della rendita catastale.

Art. 5

Fabbricato parzialmente costruito

1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell'utilizzazione. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 6

Eredità giacente

1. Il curatore dell'eredità giacente è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi inerenti l'imposta nei limiti dell'attivo ereditario. E' tenuto inoltre a presentare, entro i termini ordinari, le denunce di variazione relative agli immobili posseduti dal defunto; qualora nel frattempo sia intervenuta accettazione da parte dell'erede, dette denunce dovranno essere presentate da quest'ultimo.
2. Qualora il curatore dell'eredità giacente, per l'assolvimento degli obblighi tributari debba vendere i beni ereditati, il tributo è versato entro tre mesi dall'incasso del prezzo di vendita.
3. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche nei casi di devoluzione di eredità sospensivamente condizionata ovvero a favore di un nascituro.

Art. 7

Unità immobiliari possedute da anziani o disabili

1. Si applica l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale all'unità immobiliare e le relative pertinenze, nei limiti indicati dall'art.13, comma 2, del D.L. 201/2011 conv. dalla L. 214/2011, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, già utilizzate come abitazioni principali, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

Art. 8

Dichiarazioni

1. Il contribuente deve presentare apposita dichiarazione con le modalità previste dall'art. 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, nonché per beneficiare di esenzioni ed altre forme agevolative.

Art. 9

Versamenti

1. Il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del D.Lgs 446/97 è effettuato secondo le disposizioni dell'art.17 del D.Lgs 241/97 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. L'imposta non è versata qualora sia uguale o inferiore a €12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 10

Rimborsi

1. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori o uguali a €12,00

Art. 11

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dell'imposta avviene con le modalità previste dalla vigente normativa mediante soggetti iscritti all'apposito albo di cui all'art.53 del D.Lgs 446/1997.

Art. 12

Incentivi al personale addetto alle attività di controllo ed accertamento

1. Ai sensi dell'art.59 comma 1, lettera p) del D.Lgs.446/97 e dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. 23/2011 al personale addetto alle attività di controllo ed accertamento vengono attribuiti compensi incentivanti sulle somme effettivamente riscosse derivanti dalla attività accertativa svolta.
2. Ai fini del calcolo del compenso, si considerano le somme introitate al netto degli importi soggetti a restituzione a seguito di contenzioso o annullamento per autotutela di atti accertativi.
3. Le modalità di attribuzione di detto compenso avvengono con deliberazione di Giunta Comunale.